

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2022, il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 9.15, presso la sede dell'associazione "Children First Onlus, in Varese alla via Manin n. 70, si è riunito il consiglio direttivo per discutere a deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie in riferimento alla comunicazione ufficio RUNTS Citta Metropolitana di Milano a seguito richiesta di iscrizione al RUNTS presentata dall'ente ai sensi dell'art. 9 D.M. 106/2020

Nel luogo all'ora indicati risultano presenti i signori:

- Sylvia Irene Maria Theresia Eibl Raab, presidente;
- Sonia Iacoangeli, vice presidente;
- Leandra Eibl, consigliere.

E' altresì presente il segretario, sig. Marlon Eibl.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, la signora Sylvia Irene Maria Theresia Eibl Raab.

Il Presidente constatata e fatta constatare la validità della riunione, apre la seduta.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente dà avvio al Consiglio ricordando come l'Associazione abbia proceduto entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto, statuto approvato e registrato presso l'agenzia delle entrate nel corso del mese di dicembre 2020.

Il Presidente informa che a seguito della presentazione della domanda di richiesta di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) presentata dall'ente ai sensi dell'art. 9 D.M. 106/2020, è stata avviata una procedura di controllo che risulta aver evidenziato la seguente problematica:

"Si fa presente inoltre che lo statuto non risulta essere del tutto conforme alla normativa vigente. Infatti gli art. 8 e 14 indicano che i soci minorenni non possono esercitare il diritto di voto e, per la nomina di nuovi membri del Consiglio Direttivo viene indicato l'utilizzo della Cooptazione. Ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice del Terzo Settore e delle Note Ministeriali n. 1309/19 e n. 18244/21 l'esclusione del diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione dello status di socio e l'istituto della cooptazione risulta essere in contrasto con l'art. 26, comma 1, del CTS che prevede, per le Associazioni del Terzo Settore, la nomina degli amministratori da parte dell'Assemblea"

Il presidente ricorda come nel verbale di assemblea dei soci del 3 dicembre 2020 l'assemblea stessa abbia deliberato all'unanimità di "autorizzare il Presidente a procedere secondo le modalità e i termini che verranno indicati dalle norme all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" e di "autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo".

Il Presidente pertanto informa il Consiglio Direttivo sulla necessità di procedere alla variazione dell'attuale statuto, in particolare con una modifica agli art. 7, 8 e 14.



È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama il Consiglio Direttivo a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'Associazione, posto in Allegato A al presente verbale disponendone l'entrata in vigore ed efficacia dal momento di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore;
- autorizzare il Presidente a richiedere la registrazione del nuovo statuto dell'Associazione e di procedere alle successive comunicazioni all'Ufficio RUNTS così come indicato nella comunicazione ricevuta.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 20,00.

Il Presidente del consiglio direttivo

Il segretario

Rep. Italia a Borgomanero-Sportello di Arona 15/11/2022 N. 1271 del 3
Imposta assolta con attestazione di versamento effettuato
in data presso a
per €



IL COORDINATORE DEL FRONT OFFICE SPORTELLI DI ARONA

Giulio GUERINOTOLI

*firma su delega della Direzione Provinciale
Sabrina Bellamino

CHILDREN FIRST

STATUTO

Costituzione - Denominazione

Articolo 1

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione priva di personalità giuridica, Umanitaria e Filantropica disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “*Codice*”, avente la denominazione: “CHILDREN FIRST ETS”. (nel proseguo per brevità “Associazione”)

1.2 L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (in breve ETS), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Sede - Durata

Articolo 2

2.1 L’Associazione, che svolge la sua attività in Italia e all’estero, ha sede in Varese (VA), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo. L’eventuale trasferimento di sede, deliberato dall’assemblea, nell’ambito dello stesso Comune, non costituirà modifica del presente statuto.

2.2 L’Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.

2.3 L’Associazione ha durata illimitata.



Scopi

Articolo 3

3.1 L'associazione non ha scopo lucrativo, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha per oggetto l'assistenza ai bambini e alle famiglie numerose nell'ambito della sanità e dell'educazione, in particolare l'Associazione si propone di offrire un supporto per affrontare le problematiche derivanti da situazioni di pericolo per l'esistenza nei paesi del Terzo Mondo.

3.2 Lo scopo dell'Associazione verrà perseguito attraverso progetti di lavoro a distanza o sul posto.

3.3. L'Associazione potrà costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe o comunque connesse, a quelle dell'Associazione, in particolare rivolte all'educazione dei bambini ed alla loro cura sanitaria.

3.4 L'Associazione sarà essa stessa attiva nei paesi del Terzo Mondo e si appoggerà ad altre organizzazioni umanitarie o ad istituzioni religiose, le quali sono già sul posto, per raggiungere insieme a loro lo scopo prefissato dall'Associazione stessa.

3.5 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del *Codice*, nello specifico riconducibili alla lettera "u": la beneficenza, il sostegno a distanza, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale previste dal *Codice*.

Attività strumentali al perseguimento degli Scopi

Articolo 4

4.1 L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, in via esemplificativa:

- elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;
- ideare, promuovere e sostenere iniziative, progetti;

- organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini e i giovani che si trovano in situazione di povertà o miseria, in condizioni di abbandono o comunque bisognosi;

- promuovere, sostenere e realizzare programmi di aiuto umanitario con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con le popolazioni interessate;

- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo; organizzare e promuovere campagne e iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti e dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

4.2 L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

4.3 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*.

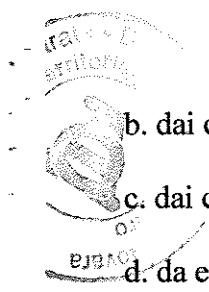
Patrimonio

Articolo 5

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo.

5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto:

a. dalle quote sociali ed eventuali apporti volontari dei soci;



- b. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c. dai contributi di organismi internazionali;
- d. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- e. da ogni altra entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali dell'Associazione.

5.3 Spetta al Consiglio decidere le forme di investimento del patrimonio.

Soci

Articolo 6

6.1 L'Associazione è costituita dai:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;

(congiuntamente i "Soci").

6.2 I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o con il versamento di una somma di denaro o prestando la propria opera o specifica competenza e sono indicati nell'atto costitutivo.

6.3 I Soci Ordinari sono tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche, associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ammessi dal Consiglio Direttivo, che contribuiscono in modo rilevante all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa annua di denaro stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.4 I Soci Onorari sono tutte quelle persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito dell'impegno sociale, che condividano nella totalità gli scopi e lo spirito dell'associazione che vengono ammesse a farne parte, con delibera adottata dall'Assemblea dei soci, anche senza alcun versamento di contributi.

6.5 Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

6.6 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.7 Il numero dei soci è illimitato.

Acquisizione della qualità di Socio

Articolo 7

7.1 La domanda di ammissione del Socio Ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

7.2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

7.3. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nei libri degli associati. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato, entro 60 (sessanta) giorni, per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante Socio, entro 30 (trenta) giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci

Articolo 8

8.1 I Soci hanno il diritto di:

- essere informati sulle principali attività ed iniziative dell'Associazione;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- essere eletti alle cariche sociali;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione. E ciò fermo restando che i Soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre dell'anno in corso saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

8.2 I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e, in ogni caso, di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. La quota sociale è annuale, non è restituibile in caso di recesso, di

scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito.

8.3 I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del *Codice*.

8.4 Ciascun Socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Socio. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

8.5 l'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Perdita della qualifica di Socio

Articolo 9

9.1 La qualità di socio si perde:

- a. per morte o scioglimento;
- b. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c. per esclusione.

9.2 Perdono la qualità di socio per esclusione, ai sensi dell'art. 9.1, lett. c.:

- coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;
- coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni;

9.3 La perdita della qualità di Soci ai sensi dell'art. 9.1, lett. a., b. e c. è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

9.4 In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

Attività di Volontariato



Articolo 10

10.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

10.3 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

10.4 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Organi sociali e cariche elettive

Articolo 11

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

11.2 Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Articolo 12

12.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

12.2 L'Assemblea, oltre alle competenze espressamente attribuite dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

In via ordinaria

- a. discute ed approva il bilancio consuntivo;
- b. definisce il programma generale annuale di attività;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, determinandone previamente il numero dei componenti, nonché le altre cariche elettive;
- d. discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- e. delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- f. decide sui ricorsi di cui agli articoli 7.2 e 9.3;
- g. discute e decide di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda opportuno sottoporre all'Assemblea.

In via straordinaria

- h. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- i. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Convocazione e quorum dell'Assemblea dei Soci

Articolo 13

13.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile. L'Assemblea può essere altresì convocata per

iniziativa del Consiglio Direttivo e quando ne venga effettuata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.



13.2 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante invio, a cura del Presidente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi mezzo, ivi compresa la posta elettronica, che ne attesti l'avvenuta ricezione – telegramma o fax o email – indirizzata a tutti i Soci, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

13.3 In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all'articolo 12.2 almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

13.5 Ciascun Socio, in caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Socio. A ciascun partecipante non possono essere conferite più di due deleghe. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

13.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

13.7 L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è valida in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

13.8 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.

13.9 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci mentre la delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

13.10 Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Sono ammessi al voto i Soci che abbiano acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

13.11 Per votare si procede, normalmente, ad alzata di mano, ad eccezione delle deliberazioni concernenti l'elezione delle cariche sociali, per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.

13.12 Nelle delibere concernenti la responsabilità dell'organo amministrativo gli amministratori non hanno diritto di voto.

13.13 I Soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

13.14 Delle adunanze dell'Assemblea dei soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario di volta in volta nominato.

Consiglio Direttivo

Articolo 14

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 2 (due) a 15 (quindici) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.2 I componenti del primo Consiglio Direttivo sono indicati nell'atto costitutivo.

14.3 Il Consiglio Direttivo è organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dal presente Statuto, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto ha le competenze di seguito specificate:

- a. elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b. elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c. revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- d. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e. cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- f. predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- g. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione della relazione il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitali e voci analitiche nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- h. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- k. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio, ai sensi dell'articolo 9.3;

14.4 Il Consiglio può altresì delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati, Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le



attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto di eventuali limiti imposti dal *Codice*. Inoltre, è in facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.

14.5 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

14.6 In caso venga a mancare in modo irreversibile, per revoca, morte, dimissioni, impedimento permanente uno o più amministratori o il Presidente o il Vice Presidente, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

14.7 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio s'intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea affinché nomini un nuovo Consiglio. Il Consiglio decaduto, fintanto che non venga sostituito, rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria.

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio Direttivo

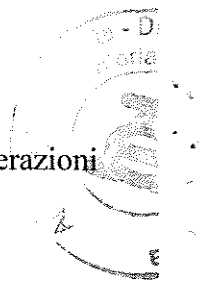
Articolo 15

15.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

15.2 La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematica, che ne attesti la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

15.3 In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

15.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.



15.5 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.6 Le votazioni sono palesi ad eccezione delle delibere di cui all'articolo 13.3, lett. a, b, c, d, e e k, e comunque tranne i casi in cui ne venga fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei Consiglieri.

15.7 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

15.8 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

15.9 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Presidente

Articolo 16

16.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 13.3 lett. a., cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

16.2 Il primo Presidente è indicato nell'atto costitutivo.

16.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

16.4 Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, gli enti pubblici e privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione. Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.



16.5 Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente o ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

16.6 In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all'uopo dal Presidente entro 30 (trenta) giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Vice Presidente

Articolo 17

17.1 Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 13.3 lett. b., cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

17.2 Il primo Vice Presidente è indicato nell'atto costitutivo.

17.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente; Il Consigliere più anziano sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

17.4 Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Organo di controllo

Articolo 18

18.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

18.2 I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei



principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

18.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Libri sociali e scritture contabili

Articolo 19

19.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il Libro dei Soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se istituito);
- e. il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

19.2 I libri di cui alle lettere a., b., c., e. sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.



19.3 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del *Codice*.

Esercizio sociale e bilancio

Articolo 20

20.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, unitamente alla relazione di missione. Tali documenti devono essere redatti in conformità alle previsioni di cui agli artt. 13 e 87 del *Codice*.

20.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 3.

20.4 Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Codice, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 21

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea ed avviene secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile.

21.2 In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del *Codice* qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1 del *Codice*.



Clausola arbitrale

Articolo 22

22.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Norma finale

Articolo 23

23.1 Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia, richiamate all'articolo 1.1 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

